



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII legislatura

Deliberazione della Corte dei Conti n. 82/2020/FRG
relativa al controllo sul rendiconto del Gruppo
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana

“Sicilia Futura – Italia Viva”

munito di visto
della XVII legislatura

(Adunanza del 25 maggio 2020)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'Adunanza pubblica da remoto del 25 maggio 2020 composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa CARRA	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Referendario - relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;
visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;
visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;
visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'art. 1, commi 9 e seguenti;

visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, *Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;*

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, *Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica;*

vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;*

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30, *Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari;*

visto l'art. 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato *Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari e spese del personale;*

visto l'art. 25 quater del *Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana*, nel testo modificato in data 30 aprile 2018;

visto il decreto 17 marzo 2020, n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 85, concernente gli effetti in materia di giustizia contabile derivanti dalle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica, il cui comma 3, lett. e), consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto, con la previsione che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le *"Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d.l. n.18/2020"*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, con il quale sono state emanate le *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di*

consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/2014/FRG, n. 71/2014/FRG, n. 86/2014/FRG, n. 139/2015/FRG, n. 242/2015/FRG, n. 114/2016/FRG, n. 61/2017/FRG, n. 85/2017/FRG, nn. 106-107/2018/FRG e nn. 93-94-95-96-97-98-99-100-101/2019/FRG;

visto il rendiconto dell'esercizio 2019 del Gruppo parlamentare "S.F. – Italia Viva" della XVII Legislatura, relativo alla gestione dei contributi ricevuti dall'Assemblea Regionale Siciliana;

vista la deliberazione n. 24/2020/FRG del 4 marzo 2020 con la quale è stato fissato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto;

vista la deliberazione n. 43/2020/FRG del 14 aprile 2020, con cui si è dato atto della sospensione *ex lege* del termine per la regolarizzazione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto e se ne è disposta la trasmissione in formato digitale;

vista la successiva documentazione pervenuta con nota di trasmissione dell'A.R.S. n. n. 1091/Gab dell'11 maggio 2020, assunta a protocollo in entrata della Sezione n. 3960 del 12 maggio 2020;

vista la relazione del Magistrato istruttore dell'Ufficio I prot. n. 4060 del 19 maggio 2020, in cui sono stati compendiati gli esiti dell'esame istruttorio alla luce della nuova documentazione, per la pronuncia collegiale della Sezione di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012;

vista l'ordinanza n. 62/2020/CONTR del 19 maggio 2020 di convocazione dell'Adunanza pubblica da remoto, in modalità di videoconferenza tramite applicativo informatico TEAMS;

vista la documentazione integrativa presentata per l'Adunanza pubblica e trasmessa con nota dell'A.R.S. n. 1157/Gab del 22 maggio 2020, assunta a protocollo in entrata della Sezione n. 4140 del 23 maggio 2020;

udito il relatore, Referendario Tatiana Calvitto;

udito per il Gruppo parlamentare "S.F. – Italia Viva" della XVII Legislatura, il Presidente on. Nicola D'Agostino;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Il 17 febbraio 2020, con nota n. 572/Gab, il Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, d'ordine di quest'ultimo, ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25-*quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, i rendiconti relativi alla gestione dei contributi ricevuti per l'esercizio finanziario 2019 dai Gruppi Parlamentari della XVII legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana, tra cui quello del Gruppo parlamentare "S.F. - Italia Viva".

2. Con deliberazione n. 24/2020/FRG del 4 marzo 2020, questa Sezione di controllo, riscontrando determinate carenze nella produzione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto, fissava il termine di trenta giorni per la sua regolarizzazione.

3. Considerato l'evolversi del quadro normativo concernente le misure straordinarie e urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con successiva deliberazione n. 43/2020/FRG del 14 aprile 2020, la Sezione accertava la sospensione *ex lege* dei termini per la regolarizzazione e precisava le opportune prescrizioni per la presentazione in formato elettronico della documentazione richiesta in fase istruttoria.

4. Con nota n. 1091/Gab dell'11 maggio 2020, firmata digitalmente e pervenuta a mezzo PEC, assunta al protocollo in entrata della Sezione n. 3960 del 12 maggio 2020, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha, conseguentemente, trasmesso a questa Sezione di controllo la documentazione proveniente dal Presidente del Gruppo parlamentare "S.F. - Italia Viva".

In riscontro alle indicazioni della Sezione contenute nella predetta deliberazione n. 43/2020/FRG, la nota di trasmissione dei documenti in formato elettronico offerti in comunicazione ai fini della regolarizzazione del rendiconto reca la firma digitale del

Presidente del Gruppo. Inoltre, la documentazione in formato elettronico è corredata dall'attestazione del Presidente del Gruppo di conformità all'originale cartaceo

5. Preliminariamente, il Collegio ritiene di dover delineare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento nella materia del controllo sui rendiconti annuali dei gruppi consiliari.

5.1. L'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012 ha prescritto l'approvazione per ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida dettate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le predette linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Nel successivo comma 10, è stato previsto il controllo sui rendiconti della gestione finanziaria annuale dei gruppi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo un procedimento scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali.

Il rendiconto, infatti, una volta approvato, viene trasmesso dal gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra alla competente Sezione regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Regione siciliana ha adeguato la propria normativa con gli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante *"Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica"*, nonché con le modifiche apportate al Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana con l'introduzione degli artt. 25 *bis*, 25 *ter* e 25 *quater*.

A norma del comma 5 di quest'ultima disposizione del Regolamento dell'Assemblea, ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012.

La legge regionale n. 1 del 2014 è stata successivamente modificata e integrata, con le leggi regionali n. 9 del 2015, n. 30 del 2015 e, da ultimo, n. 8 del 2018.

Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito *internet* dell'Assemblea.

La Sezione del controllo è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal ricevimento con apposita delibera, da trasmettersi - seguendo il medesimo itinerario in senso inverso - al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne cura la pubblicazione.

A norma dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, qualora la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni normative, è tenuta a darne comunicazione con propria delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, affinché i gruppi interessati possano procedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante questo periodo, il termine per la pronuncia definitiva della Corte rimane sospeso.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero alla mancata trasmissione del rendiconto, e, comunque, in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo, consegue l'effetto di cui all'art. 1, comma 11, ultimo periodo, e comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, che, a seguito della sentenza n. 39 del 2014 della Corte Costituzionale, non determina la decadenza del gruppo dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, per l'anno in corso, bensì l'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non regolarmente rendicontate.

5.2. Sul piano della natura del sindacato effettuato dal giudice contabile, la Sezione delle Autonomie della Corte ha fornito orientamenti interpretativi di carattere generale con la deliberazione n. 12 del 2013.

Alla luce dei principi espressi in tale pronuncia, il controllo deve riguardare non solo la regolarità contabile del rendiconto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza e l'adeguatezza nella rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche *l'inerenza della spesa all'attività del gruppo parlamentare*, in quanto l'impiego delle risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi parlamentari.

Con la prima pronuncia del 2014, la Corte costituzionale ha sostanzialmente proceduto ad inquadrare la disciplina dei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari nell'ambito di quel rapporto di ausiliarietà che "costantemente" connota le attribuzioni della Corte dei conti *"nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali"*, *"specie nell'esercizio delle funzioni di controllo referto"* (sentenza n. 39 del 2014, § 6.3.9.5 del *considerato in diritto*) e che si inscrive nella prospettiva del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea (§ 6.3.9), anche considerata l'incidenza che assume indirettamente sulle risultanze del bilancio regionale, in quanto *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (§ 6.3.9.2).

Ai fini di tale controllo, il fondamentale parametro di riferimento è rappresentato dalla *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"* (*ibidem*, § 6.3.9.2) e ai criteri esplicitati nelle relative linee guida, recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Quest'ultimo *"risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari"*, considerate *"strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti"*; *"ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica"* (*ibidem*, § 6.3.9.3).

In considerazione della finalità del controllo, esso deve limitarsi ad assicurare la *corretta rilevazione* dei fatti di gestione e la *regolare tenuta* della contabilità, seguendo il metodo del riscontro di natura documentale, ai fini della verifica della prova dell'effettivo impiego delle somme oggetto di trasferimento, senza involgere apprezzamenti di merito lesivi dell'autonomia politica di cui i gruppi sono espressione (*ibidem*, § 6.3.9.2).

Circa gli effetti degli esiti del controllo, la previsione normativa dell'obbligo di restituzione delle somme spese in maniera non regolare *"discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione"* ed *"è circoscritto"* alle *"somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale"*, in quanto *"principio generale delle norme di contabilità pubblica"*, *"strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in*

conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (*ibidem*, § 6.3.9.6).

5.3. Tenuto conto delle linee guida approvate con il citato D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, il controllo di regolarità della Corte dei conti mira, innanzitutto, ad un riscontro di carattere fattuale, consistente nella verifica che la rappresentazione dei fatti gestione sia conforme al prescritto modello di rendicontazione annuale (art. 1, comma 2, e allegato B) e che le grandezze finanziarie ivi annotate risultino supportate da idonea documentazione contabile (art. 3 dell'allegato A) e siano corredate degli atti a cura del soggetto responsabile (art. 2 dell'allegato A).

Sotto il profilo sostanziale, l'attività di controllo verifica che ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari corrisponda a criteri di *veridicità e correttezza* (art. 1 dell'allegato A). In particolare, se la veridicità *"attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (art. 1, comma 2, dell'allegato A), la correttezza è connaturata *"alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, comma 3, dell'allegato A), secondo il principio, tra gli altri, per il quale *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (art. 1, comma 3, lett. a, dell'allegato A).

All'applicazione di tali criteri, dunque, deve ricondursi il controllo operato dalla Corte dei conti, come ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2017: *"[...] l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricoprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)» (§ 4 del considerato in diritto).

5.5. La Sezione ritiene di dover operare un mero richiamo, in questa sede, alle proprie precedenti pronunce in cui sono stati illustrati, tra gli altri, i principi fondamentali relativi alla natura dei gruppi parlamentari, le criticità inerenti al personale alle sue dipendenze, con speciale riferimento ai c.d. lavoratori *"stabilizzati"* e la tematica della contabilizzazione in materia di spese a titolo di IRAP. Si tratta, in particolare, delle seguenti deliberazioni: n. 71/2014/FRG, n. 86/2014/FRG, n. 242/2015/FRG, n. 114/2016/FRG, n. 85/2017/FRG, n. 106/2018/FRG.

Quanto alla completa disamina concernente il personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari della XVII Legislatura, attualmente in corso, si rinvia alle deliberazioni di questa Sezione n. 107/2018/FRG e da n. 93 a n. 101/2019/FRG.

6. Per una maggiore comprensione circa i tempi in cui ha trovato svolgimento il presente procedimento di controllo, la Sezione ritiene di doversi soffermare sulla decorrenza dei termini relativi allo svolgimento della funzione di controllo sui rendiconti consiliari da parte della Corte dei conti, richiamando, in particolare, l'attuale quadro normativo disciplinante lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel corso delle misure straordinarie e urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

6.1. Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal suo ricevimento con apposita delibera. Per il successivo comma 11, la Sezione regionale di controllo, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalle norme di legge in materia, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Con decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il combinato disposto dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, determinava la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti rientranti nelle funzioni della Corte dei conti, a far data dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020.

Tali articoli sono stati abrogati dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui art. 1, comma 2, ha così disposto: *"I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14"*.

Con successivo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 83, commi 1 e 2, ha disposto la proroga del differimento dei termini sino al 15 aprile 2020 e l'art. 85, comma 1, ha stabilito che *"le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti"*, con l'unica eccezione per la funzione del controllo preventivo di legittimità, il cui decorso dei termini iniziali, infraprocedimentali e finali non è soggetto a sospensione (comma 6).

Infine, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'art. 36, comma 1, ha disposto l'ulteriore differimento del termine di cui all'art. 83, comma 1, alla data dell'11 maggio 2020, prevedendo al successivo comma 4 che *"[I]a proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020"*.

6.2. Come già esposto, con le deliberazioni n. 42 e 43/2020/FRG del 14 aprile 2020 questa Sezione di controllo ha già considerato applicabile tale regime normativo di sospensione alla funzione di controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari disciplinata dall'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, con la conseguenza che i termini per la regolarizzazione del rendiconto e per la successiva pronuncia collegiale della Sezione di controllo sono rimasti sospesi dal 9 marzo 2020 per riprendere a decorrere dal successivo 12 maggio 2020.

Sulla base del descritto quadro normativo, la Sezione accerta che sono stati osservati i termini fissati dalla deliberazione n. 24/2020/FRG per la regolarizzazione del rendiconto.

7. Sul merito degli esiti del controllo sul rendiconto del Gruppo parlamentare "S.F. - Italia Viva", composto da n. 4 deputati a conclusione dell'esercizio e che ha assunto la nuova attuale denominazione in luogo di "Sicilia Futura", come da comunicazione resa nel corso della seduta pubblica n. 152 dell'A.R.S. del 13 novembre 2019 (circostanza confermata dalla nota del Segretario Generale dell'A.R.S. n. 328 in data 14 gennaio 2020, con cui è stata comunicata a questa Sezione di controllo la consistenza dei Gruppi parlamentari della XVII Legislatura nel corso dell'anno 2019), si rappresenta quanto a seguire.

7.1. Il rendiconto finanziario all'esame espone entrate per complessivi € 310.252,91 e uscite per complessivi € 238.988,74, di cui € 224.003,06 per somme versate in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali, con un saldo

finale di cassa pari a € 71.264,17, di cui € 15.601,84 per spese di funzionamento e € 55.662,33 per spese di personale.

7.2. Si rileva che, nel corso del 2019, hanno prestato continuativamente servizio n. 5 unità di personale regolamentate dal nuovo testo dell’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014 (D.P.A. n. 197 del 25 giugno 2018), come modificato dall’art. 32, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 8 del 2018, impropriamente qualificate come “*stabilizzati*”, il cui trattamento economico e normativo è definito dal Contratto Collettivo del Personale dei Gruppi parlamentari dell’Assemblea Regionale Siciliana.

A far data dal 1° dicembre 2019 è stata assunta una nuova unità di personale, appartenente alla medesima categoria, portando a n. 6 le unità di personale dipendente a chiusura del 31 dicembre 2019.

Dalla documentazione allegata al rendiconto, si evince che in data 31 ottobre 2019 è intercorso un Accordo collettivo tra il Gruppo parlamentare e il sindacato SADIGARS, alla presenza del personale dipendente, per addivenire alla modifica del trattamento economico fondamentale annuo lordo definito dal predetto Contratto collettivo, da ultimo, nell’anno 2004, con determinazione di una nuova “*retribuzione tabellare*”, distinta per i diversi livelli di inquadramento, da corrispondersi in 15 mensilità.

Il trattamento economico concordato è contenuto nei limiti del contributo stabilito in € 58.571,44 dall’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014.

Successivamente, hanno fatto seguito singoli accordi conclusi con ciascuno dei dipendenti in servizio attraverso la procedura della *conciliazione in sede sindacale*, a integrazione e modifica dei contratti individuali di lavoro, con effetti dal 1° ottobre 2019, all’interno dei quali è stata espressa la rinuncia al riconoscimento – anche per via giurisdizionale - dei diritti disponibili di natura economica asseritamente maturati a far data dall’assunzione, con previsione della condizione risolutiva di approvazione del rendiconto annuale da parte della Corte dei conti.

In conseguenza della conciliazione con il Gruppo, un dipendente ha mutato anche livello, passando dal 2° al 1° livello di inquadramento giuridico.

7.2. A seguito delle integrazioni pervenute nei termini di legge, si riportano, per chiarezza espositiva, le osservazioni compendiate nella deliberazione n. 24/2020/FRG in riferimento alle singole richieste di chiarimento e/o integrazione della Sezione di controllo, evidenziate in corsivo, seguite dalle osservazioni conclusive del Collegio.

Nel corso dell'odierna Adunanza, il Gruppo parlamentare "S.F. - Italia Viva" è stato rappresentato dal suo Presidente.

7.2.1. *«Occorre esplicitare i criteri e i parametri con cui è stato determinato, nel predetto Accordo collettivo, l'incremento della "retribuzione tabellare" del trattamento economico individuale, per ciascuno dei livelli di inquadramento contrattuale».*

Il Presidente del Gruppo ha esplicitato che l'importo dei trattamenti retributivi stabilito in sede contrattuale è stato determinato, nell'ambito del confronto con la controparte sindacale (e previo parere legale sui possibili esiti dell'eventuale contenzioso), sulla base dei seguenti parametri:

a) rispetto del massimale di spesa indicato dalla vigente legislazione per ciascun dipendente (ai sensi della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8);

b) recupero perequativo della svalutazione monetaria rispetto ai minimi contrattuali indicati nel 2004. Al riguardo è specificato che il coefficiente di rivalutazione applicato, determinato dall'ISTAT sulla base dell'indice ufficiale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è pari a 1,258 e concerne il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del contratto collettivo (1° gennaio 2003), scaduto nel 2004, e quella di inizio della sottoscrizione dell'accordo sindacale;

c) commisurazione della retribuzione in ragione della quantità e qualità delle prestazioni di lavoro rese, in rapporto all'inquadramento individuale di ciascun dipendente, alle esigenze organizzative del Gruppo e alla media dei trattamenti riconosciuti presso altri soggetti di analoga natura per lo svolgimento di analoghe mansioni;

d) riassorbimento, nell'ambito di un parametro retributivo onnicomprensivo e predeterminato, di ogni elemento suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto al limite di spesa indicato dalla vigente normativa (lavoro straordinario, buoni pasto, scatti di anzianità in corso di legislatura, etc.), anche al fine di consentire un'adeguata programmazione dei costi e prevenire l'insorgere di future controversie suscettibili di determinare maggiori oneri per il Gruppo e, di conseguenza, a carico della provvista di risorse pubbliche allo stesso assegnata.

In sede di accordo sindacale, i dipendenti hanno rinunciato, tra l'altro, a qualsiasi rivendicazione salariale per il periodo pregresso.

Sul punto, il Collegio osserva che le valutazioni operate dal Gruppo in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro in corso si mantengono entro il perimetro delle scelte di

merito che la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha ritenuto insindacabili, e ciò anche qualora si manifestassero sostanzialmente non in linea con le considerazioni già espresse in materia di personale alle dipendenze dei Gruppi della XVII Legislatura (si rinvia ai precedenti in materia, deliberazione n. 93/2019/FRG, § 3 punto n. 2, e n. 97/2019/FRG, § 3 punto n. 4).

7.2.2. *«Occorre illustrare le ragioni del mutamento dell'inquadramento giuridico del Sig. M., dal 2° al 1° livello, in costanza dello svolgimento delle medesime mansioni ("addetto alla segreteria")».*

Il Presidente del Gruppo chiarisce che lo stesso dipendente ha svolto, di fatto, mansioni di concetto (segreteria) riconducibili a quelle declarate dalla contrattazione collettiva per il primo livello di inquadramento. Tale circostanza, puntualmente dedotta dall'interessato, è stata perciò considerata in sede di complessivo riassetto dell'inquadramento del personale, anche allo scopo di prevenire l'instaurarsi di contenziosi suscettibili di determinare maggiori oneri per il Gruppo.

Analogamente al precedente punto, il Collegio ritiene di poter concludere che le valutazioni operate dal Gruppo in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro in corso si mantengono entro il perimetro delle scelte di merito non sindacabili da questa Sezione di controllo.

7.2.3. *«In relazione alla voce n. 2.1 del rendiconto, "spese per il personale sostenute dal gruppo", è necessario trasmettere la busta paga relativa alla prima rata della 15° mensilità del Sig. R. A., nella quale dovrebbe risultare anche il rimborso di € 688,00 nei confronti del Gruppo per anticipazioni sullo stipendio, come da concordato piano di rientro».*

È stata trasmessa copia del cedolino richiesto, dalla quale risulta che l'importo di € 688,00 è stato integralmente trattenuto dalla retribuzione del dipendente nell'ambito della procedura di recupero delle somme indebitamente anticipate al medesimo (sull'irregolarità delle somme oggetto di anticipazione, cfr. deliberazione n. 94/2019/FRG, relativamente al rendiconto dell'esercizio 2018).

7.2.4. *«Con riferimento alla voce n. 2.2, "versamenti per ritenute fiscali per spese di personale", occorre inviare il modello F24 in data 16 aprile 2019, relativo al pagamento dell'importo di € 9.161,96, la cui spesa è annotata sull'estratto di conto corrente n. 732 e nel partitario delle spese».*

È stata trasmessa copia della documentazione richiesta.

7.2.5. «In relazione alla medesima voce 2.2, è necessario chiarire i motivi per il ritardo nell'adempimento del versamento dei contributi previdenziali. Si osserva, infatti, che dalla documentazione allegata si evince la corresponsione di somme a titolo di oneri aggiuntivi per i seguenti avvisi di addebito dell'INPS:

- a) n. 596 2018 00023828 90 000;
- b) n. 596 2019 00005531 04 000;
- c) n. 596 2019 00048358 51 000;
- d) n. 596 2019 00049080 29 000.

Dal contesto degli atti indicati, si ricava il complessivo pagamento delle seguenti spese: € 394,42 per sanzioni; € 296,88 per oneri di riscossione; € 12,33 per spese di notifica».

Il Presidente del Gruppo, nella relazione di riscontro alle osservazioni contenute nella deliberazione n. 24/2020/FRG, ha rappresentato che dette omissioni siano obiettivamente riconducibili, in parte, alle condotte poste in essere da un proprio dipendente, a suo tempo incaricato della gestione dei pagamenti, in altra parte, ad inerzie dei propri consulenti del lavoro, con la conseguenza di essersi attivato presso gli stessi al fine di ottenere il recupero dei maggiori esborsi a carico del Gruppo.

A tal fine, ha depositato:

- una lettera di contestazione degli addebiti indirizzata al proprio dipendente in data 19 febbraio 2020 e il cedolino dello stipendio del mese di febbraio 2020 sul quale è stata operata una ritenuta di € 755,13 per le somme contestate;

- due distinte comunicazioni del 23 marzo 2020, inoltrate a mezzo PEC, con cui, a seguito della deliberazione istruttoria n. 24/2020/FRG di questa Sezione, è stato contestato ai propri consulenti del lavoro l'addebito delle maggiori somme corrisposte dal Gruppo per sanzioni e interessi in relazione ad avvisi di addebito dell'INPS, rispettivamente, per € 44,09 (DM10 del mese di febbraio 2018) e € 224,32 (DM10 dei mesi di giugno, novembre e dicembre del 2018 e mese di gennaio 2019).

In relazione a queste ultime somme, il Presidente del Gruppo ha riferito che il recupero in atto troverà riscontro contabile nell'ambito del rendiconto relativo all'esercizio 2020.

Con documentazione integrativa presentata in vista dell'Adunanza pubblica, il Presidente del Gruppo, nell'aderire alle prospettazioni contenute nella relazione del Magistrato istruttore circa il fatto che spese di tale natura non potrebbero essere poste a

carico del contributo pubblico ricevuto dal Gruppo per il proprio funzionamento, ha chiesto alla Sezione di non concludere per l'irregolarità delle somme in questione e di prendere in considerazione, invece, il completo recupero degli oneri aggiuntivi per addebiti INPS - in totale € 703,63 - per mezzo delle ritenute già effettuate sulla busta paga del mese di febbraio 2020 del proprio dipendente.

L'eventuale declaratoria di irregolarità - ha concluso il Presidente del Gruppo - comporterebbe, ai sensi della vigente normativa, la richiesta di restituzione da parte dell'Assemblea regionale, privando il Gruppo di una quota della sua legittima provvista per il perseguitamento delle funzioni d'istituto, ancorché lo stesso Gruppo abbia provveduto al recupero delle somme in questione.

Nel corso dell'odierna Adunanza pubblica, il Collegio ha posto all'attenzione del Presidente del Gruppo che non tutte le somme indicate nella lettera di contestazione degli addebiti al dipendente siano riconducibili agli omessi versamenti all'ente previdenziale.

Il Presidente del Gruppo ha insistito sul contenuto delle proprie memorie, ribadendo che il Gruppo si è attivato per l'integralità del recupero di tutte le somme contestate nella deliberazione n. 24/2020/FRG.

Per i motivi che saranno esplicati a seguire, il Collegio osserva che la spesa di € 703,63, pagata nel 2019 a titolo di sanzioni, oneri della riscossione e spese di notifica per il ritardato adempimento del versamento dei contributi previdenziali, è da ritenersi irregolare, ma che, tuttavia, possano prendersi in considerazione, ai fini degli obblighi di restituzione conseguenti alla pronuncia di irregolarità, le somme ad oggi effettivamente recuperate dal Gruppo, nei limiti di quanto risulti all'evidenza degli atti depositati.

Circa l'irregolarità della spesa, il Collegio ritiene, innanzitutto, che, nel caso delle somme in questione, non potrebbe ravvisarsi un rapporto di inerenza rispetto alle necessarie funzioni istituzionali del Gruppo, poste in stretto raccordo alle finalità previste dalla legge, come richiesto dal principio della *correttezza* (art. 1, comma 3, lett. *a*, dell'allegato A del D.P.C.M 21 dicembre 2012).

Tali spese, infatti, trovano specifico titolo - e, dunque, causa - in un inadempimento sanzionato dall'ordinamento quale illecito amministrativo, e, sebbene la sanzione e le spese accessorie non possano che trovare dipendenza dall'esistenza dell'obbligazione principale, esse, rispetto a quest'ultima e per i profili qui d'interesse, si palesano comunque autonome,

così da rinvenire solo mera “occasione” nella necessità di adempiere al versamento dei contributi dovuti all’ente previdenziale.

Ritenuto che, per essere considerate conformi al criterio della “*correttezza*”, le spese sostenute dai gruppi consiliari e strumentali alle necessarie funzioni istituzionali, devono inevitabilmente ricondursi alle “*finalità previste dalla legge*”, non possono che ontologicamente ritenersi al di fuori del perimetro dell’*inerenza* e della *necessità* gli esborsi monetari che abbiano causa immediata e diretta in atti o fatti ritenuti illeciti dalla legge, e, corrispondentemente, “*puniti*” in quanto posti in difformità rispetto alla stessa, con la conseguenza che tali atti o fatti illeciti sarebbero solo meramente occasionati dallo svolgimento delle funzioni istituzionali, ma non potrebbero trovare in queste alcuna *coerente legittima* giustificazione, a norma del citato art. 1 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Spese di tale natura, dunque, non potrebbero essere poste a carico del contributo pubblico ricevuto dal Gruppo per il proprio funzionamento, bensì dovrebbero imputarsi al Gruppo medesimo, il quale potrebbe, comunque, rivalersi sul soggetto - lavoratore dipendente o autonomo - cui è imputabile, in concreto, la responsabilità per la violazione degli obblighi contrattuali di diligenza professionale, come accaduto nella fattispecie in questione.

Con riferimento alla quantificazione delle somme effettivamente già recuperate dal Gruppo, il Collegio, muovendo dalla documentazione versata agli atti, ritiene che esse ammontino all’importo di € 480,34.

Si osserva, infatti, che, relativamente alle ritenute operate sulla busta paga del proprio dipendente nel febbraio 2020 per le contestazioni esplicitate nell’apposita comunicazione del 19 febbraio 2020, sono inequivocabilmente riconducibili agli oneri aggiuntivi per ritardo nel versamento all’ente previdenziale solo due delle quattro contestazioni complessivamente mosse, e, in particolare le seguenti: “*contributi INPS 12/2018 non versati, sanzioni ed interessi euro 433,76 come da avviso INPS n. 596201900005531 del 24.4.2019*” e “*ritardato pagamento dell’avviso INPS n. 596201800023828 del 23/6/2018 effettuato in data febbraio 2019 interessi euro 46,58*”.

Le altre contestazioni, invece, sono estranee agli avvisi di addebito dell’INPS indicati nella deliberazione n. 24/2019/FRG, trattandosi, in un caso, di “*ravvedimento operoso*” relativo ad un pagamento del 18 febbraio 2020, nell’altro caso, di un recupero per anticipazione sul TFR.

Per il resto, il Collegio può solo prendere atto che il Gruppo si è attivato per il recupero delle restanti somme presso i propri consulenti del lavoro, rimanendo incontestato che, alla data dell'odierna Adunanza pubblica, non ha avuto luogo il reintegro.

7.2.6. «In riferimento alla voce 2.6, "spese per consulenze, studi e incarichi", occorre trasmettere i seguenti contratti d'opera professionale (o le corrispondenti lettere d'incarico) riguardanti:

- a) il Rag. M. C., nella qualità di consulente del lavoro, cui sono stati pagati, nel corso del 2019, corrispettivi per la cifra complessiva di € 4.093,49;
- b) l'Avv. A. F., cui è stato pagato un corrispettivo di € 3.687,36, come da fattura n. 478 del 5 novembre 2019, a titolo di "prestazioni professionali assistenza nella trattativa sindacale" in ragione del citato Accordo collettivo del 31 ottobre 2019;
- c) l'Avv. B. L. E., cui è stato versato un corrispettivo di € 598,00, come da fattura n. 8 del 9 maggio 2019, del quale non si evince la causale».

Sono stati trasmessi tutti i contratti richiesti.

7.2.7. «Tra le spese della medesima voce 2.6, dalla documentazione allegata emerge il versamento della somma di € 250,00 cadauno, ai Sig.ri C. N. e R. G., intervenuti nella qualità di conciatori designati dalle organizzazioni sindacali CONFImprenditori e Confsal di Catania, al fine dello svolgimento della procedura di conciliazione in sede sindacale tra il Gruppo e i singoli dipendenti, conclusasi con gli accordi individuali del 31 ottobre 2019.

In relazione a tale specifica spesa, occorre:

- a) trasmettere l'atto di designazione dei conciatori operata dalle organizzazioni sindacali, depositato presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.);
- b) chiarire i criteri di determinazione del compenso per l'attività svolta dai conciatori».

In relazione al punto a) sono state trmesse le copie degli atti richiesti.

Con riferimento al punto b) è stato chiarito che i compensi per l'attività svolta dai conciatori corrispondono agli importi minimi praticati secondo le disposizioni delle relative organizzazioni di appartenenza, inferiori a quelli mediamente richiesti dagli organismi di conciliazione per prestazioni analoghe.

7.2.8. «Alla documentazione per spese riferibili alla voce n. 2.6 è allegato un modello F24 di n. 2 pagine, concernente ritenute d'acconto per l'anno 2019, pari a € 1.126,72 (prima pagina) e € 102,52 (seconda pagina). Si chiede di specificare se alla compilazione del modello è seguito anche l'effettivo pagamento, poiché dal contesto dell'atto non pare emergere un reale versamento di somme,

le quali, peraltro, non sono state inserite nel partitario delle spese né risultano annotate su alcuno dei tre conti correnti intestati al Gruppo.

Nel caso vi sia stato, invece, un pagamento, è necessario esplicitare la natura dei compensi professionali cui si riferiscono tali ritenute d'acconto, trasmettendo il relativo contratto d'opera professionale o la lettera d'incarico. In quest'ultimo caso, inoltre, la spesa dovrà essere inserita nel prospetto di rendiconto annuale, il quale, a seguito delle opportune rettifiche, dovrà essere nuovamente trasmesso a questa Sezione di controllo».

È stato chiarito che il pagamento in questione, dell'importo complessivo di € 1.229,24 per ritenute d'acconto su prestazioni di lavoro autonomo, è avvenuto in data 16 dicembre 2019 ed è stato prodotto il relativo modello F24.

A dimostrazione della movimentazione finanziaria derivante dal versamento in questione, è stato indicato il punto in cui è presente l'annotazione sull'estratto periodico di uno dei tre conti correnti intestati al Gruppo, la cui pagina - precedentemente non pervenuta con la documentazione a corredo del rendiconto - è adesso trasmessa alla Sezione. È stato, altresì, chiarito che le somme sono state già inserite nel partitario delle spese e contabilmente imputate alla voce n. 2.6.

7.2.9. «*In relazione alla medesima voce 2.6, alla documentazione pervenuta è allegato un modello F24 (n. B0306904666180319), in data 18 marzo 2019, concernente il pagamento di n. 2 ritenute d'acconto per complessivi € 147,17, e di € 5,52 a titolo di "sanzione pecuniaria sostituti di imposta" (codice tributo n. 8906). Il versamento è ascrivibile a corrispettivi per prestazioni d'opera professionale rese nell'anno 2018 (mesi di settembre e dicembre).*

Sul punto occorre chiarire:

a) il nominativo del professionista incaricato, con acquisizione del relativo contratto o della lettera d'incarico;

b) i motivi del ritardo nel pagamento delle predette ritenute d'acconto, con conseguente aggravio degli oneri aggiuntivi».

Il Presidente del Gruppo chiarisce che l'importo ivi indicato è riferito a ritenute d'aconto sulle prestazioni rese dal consulente C. M. (il cui contratto è stato prodotto) e che, a seguito delle osservazioni contenute nella deliberazione istruttoria n. 24/2020/FRG, il costo relativo alle sanzioni conseguenti al ritardato versamento è stato oggetto di una lettera di contestazione partecipata al dipendente responsabile dell'omissione in data 31 marzo

2020 (che è stata trasmessa). La somma sarà integralmente recuperata nell'ambito dell'esercizio corrente e troverà riscontro in sede di rendicontazione dell'esercizio 2020.

Con documentazione integrativa presentata in vista dell'Adunanza pubblica, il Presidente del Gruppo, nell'aderire alle prospettazioni contenute nella relazione del Magistrato istruttore circa il fatto che spese di tale natura non potrebbero essere poste a carico del contributo pubblico ricevuto dal Gruppo per il proprio funzionamento, ha chiesto alla Sezione di non concludere per l'irregolarità della somma in questione e di prendere in considerazione il recupero in atto.

Richiamando integralmente il medesimo percorso giuridico della motivazione di cui al precedente punto n. 7.2.5., il Collegio osserva che, a fronte delle ragioni rappresentate, la spesa di € 5,52, pagata a titolo di *"sanzione pecuniaria sostituti di imposta"*, è da ritenersi irregolare per difetto di inerenza rispetto alle funzioni istituzionali del Gruppo.

Il Collegio può solo prendere atto che il Gruppo si è attivato per il recupero della predetta somma, rimanendo incontestato che, alla data dell'odierna Adunanza pubblica, e in base alla documentazione versata in atti, non ne è stato dimostrato l'effettivo reintegro.

7.2.10. «*Con riguardo alla voce 2.8, "spese telefoniche e trasmissione dati", è necessario acquisire la fattura giustificativa della spesa di € 7,32 per il rinnovo del servizio di p.e.c. con l'operatore A. S.p.A., corredata dall'attestazione di regolarità della fornitura.*

È stata trasmessa la documentazione richiesta.

7.2.11. «*Quanto alla voce 2.16, "altre spese", occorre chiarire i motivi dell'assenza di versamenti per oneri IRAP, se non altro a titolo di acconto, atteso che l'omesso o ritardato pagamento darebbe chiaramente luogo all'esborso di maggiori somme per interessi e sanzioni, con ulteriori aggravi a carico del Gruppo e, dunque, dell'A.R.S.».*

Come già avvenuto nei precedenti punti n. 5 e 9, il Presidente segnala che gli omessi versamenti a titolo di IRAP nell'esercizio 2019 sono conseguenza dei gravi inadempimenti posti in essere dal dipendente a suo tempo responsabile della gestione della contabilità del Gruppo. Ad ogni modo, sono state prodotte le copie di n. 2 modelli F24 con cui, in data 19 febbraio 2020, il Gruppo ha proceduto al versamento delle somme dovute a titolo di IRAP per gli anni 2018 e 2019, comprensive di interessi e sanzioni.

Il Presidente chiarisce che il pagamento di tali maggiori oneri sarà contestato al soggetto responsabile del ritardo ai fini del successivo recupero, del quale potrà darsi riscontro solo con la presentazione del rendiconto relativo all'anno 2020.

Si prende atto della risposta, con riserva da parte del Collegio di effettuare le verifiche del caso al momento della presentazione del prossimo rendiconto annuale.

7.2.12. «*Occorre trasmettere la pagina n. 4 di 9 dell'estratto conto relativo al IV trimestre 2019, riferibile al conto corrente n. 732 utilizzato per le spese del personale dipendente.*».

È stata trasmessa la documentazione richiesta.

7.2.13. «*Occorre fornire elementi di chiarimento circa l'esigenza del mantenimento del conto corrente n. 730 (su un totale di n. 3 conti correnti intestati al Gruppo), sul quale è presente una giacenza di € 10.732,42 a chiusura dell'esercizio. Si rileva, infatti, che, nel corso dell'anno 2019, esso è stato impiegato per il compimento di due sole operazioni, dando luogo al pagamento periodico di oneri fiscali (boli) e di spese contrattuali verso l'istituto di credito (oneri per tenuta conto).*».

Il Presidente chiarisce che il conto corrente n. 730 è destinato all'accantonamento delle somme a titolo di T.F.R. del personale dipendente e che i relativi oneri trovano copertura nella liquidità presente sul conto corrente n. 731 destinato alle spese di funzionamento.

Egli, inoltre, manifesta la disponibilità a chiudere tale rapporto bancario, spostando l'attuale giacenza su altro conto corrente già intestato al Gruppo, ove ciò rispondesse alle indicazioni di questa Sezione di controllo.

Nel prendere atto della risposta, il Collegio ritiene che possa essere rimessa alla discrezionalità del Gruppo ogni valutazione in merito, considerato che, a fronte dei chiarimenti provenienti dal Presidente, il mantenimento del conto corrente in questione potrebbe rispondere all'effettiva esigenza di una più ordinata gestione contabile.

7.2.14. «*È necessario chiarire le modalità di restituzione della somma di € 600,00 da parte del dipendente A. L. V. (il cui rapporto di lavoro è cessato nell'agosto 2018), considerato quanto segue:*

- in base alla deliberazione n. 94/2019/FRG del 9 aprile 2019, è stata dichiarata l'irregolarità della spesa di € 21.273,00, derivante dalla differenza tra le anticipazioni di somme sugli stipendi, pari a complessivi € 24.774,00, abusivamente disposte da un dipendente senza alcuna autorizzazione nel corso del 2018, e la somma di euro 3.501,00 recuperata durante il medesimo esercizio (relativamente al dipendente R.);

- nel corso del 2019, sono state recuperate, altresì, ulteriori € 17.173,00 (sempre sulle buste paga del dipendente R., per il quale, comunque, occorre integrare la documentazione indicata nel precedente punto n. 3);

- nel 2018, la dipendente R. B. ha restituito integralmente € 2.000,00 con riferimento alle predette anticipazioni ricevute (buste paga dei mesi di febbraio/ottobre/novembre 2018);

- nel corso del 2018, invece, in base alla documentazione presente presso l’Ufficio di controllo, il dipendente A. L. V. avrebbe restituito parzialmente le somme abusivamente erogate a titolo di anticipazione, nella misura di € 1.500,00 (buste paga dei mesi di aprile/giugno/luglio 2018) su complessive anticipazioni per € 2.100,00».

Il Presidente del Gruppo ha spiegato testualmente quanto segue: *“Si rappresenta che in effetti le anticipazioni corrisposte al dipendente L. V. ammontano a € 1.500,00 (e non 2.100 euro) sicché il debito nei confronti del gruppo risulta estinto. Ed invero la busta paga del mese di luglio 2018 di € 1865 (si allega la relativa busta paga, all. “S”) ridotta a 1.365, a seguito del rimborso a saldo (debito originario 1.500) della anticipazione, è stata corrisposta mediante due quote rispettivamente di € 600 in data 30/7/2018 e € 765 in data 1/8/2018 come da evidenze dei partitari di spesa e degli EE/CC bancari compiegati in sede di rendicontazione dell’esercizio 2018. La predetta quota di € 600 è stata erroneamente configurata come anticipazione anziché retribuzione.*

La posizione relativa alle anticipazioni corrisposte al dipendente L. V. risulta, per quanto sopra esposto, già regolarizzata”.

In disparte la scarsa intellegibilità delle precisazioni, nel prendere atto della risposta, il Collegio osserva che essa, tuttavia, si pone in contrasto con gli accertamenti di fatto di questa Sezione di controllo contenuti nella deliberazione n. 94/2019/FRG, relativamente al rendiconto dell’esercizio 2018, non impugnata dal Gruppo, con la quale è stata complessivamente dichiarata irregolare la somma di *“€ 21.273,00 (derivante dalla differenza tra le anticipazioni di somme sugli stipendi, pari a complessivi € 24.774,00, abusivamente disposte da un dipendente, senza alcuna autorizzazione, nel corso del 2018 e la somma di euro 3.501,00 recuperata nel corso dello stesso esercizio, salvo recuperi successivamente effettuati”*.

7.3. In conclusione, la Sezione ritiene che possa dichiararsi la regolarità del rendiconto all’esame, ad esclusione della complessiva spesa di € 709,15, di cui € 703,63, versata per oneri aggiuntivi (sanzioni, oneri di riscossione e spese di notifica) dovuti al ritardo nell’adempimento del versamento dei contributi previdenziali e € 5,52 a titolo di *“sanzione pecuniaria sostituti di imposta”*, ma che, tuttavia, quale effetto della dichiarazione di irregolarità di tale spesa, non debba darsi luogo all’obbligo di restituzione limitatamente all’importo di € 480,34, in conseguenza dell’accertato reintegro di quest’ultima somma da parte del Gruppo nel corso del 2020, con le modalità accertate al superiore punto n. 7.2.5.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dichiara la regolarità del rendiconto del Gruppo parlamentare "S.F. – Italia Viva" della XVII Legislatura per l'esercizio 2019, con l'esclusione della spesa di € 709,15 e senza obbligo di restituzione dell'importo di € 480,34.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, il rendiconto del Gruppo parlamentare "S.F. – Italia Viva" della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2019, munito del visto della Corte, venga trasmesso unitamente alla presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25-*quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio da remoto in data 25 maggio 2020.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

TATIANA
CALVITTO
CORTE DEI CONTI
22.06.2020
10:06:52 UTC

Il PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

ANNA LUISA
CARRA
CORTE DEI
CONTI
22.06.2020
13:13:26 UTC

Depositato in Segreteria il 25 Giugno 2020.

BORIS RASURA
CORTE DEI
CONTI
25.06.2020
09:13:43 UTC

VISTO:

IL PRESIDENTE

Palermo, lì 25 GIU. 2020 *Agree Ause Cane*

ARS



Assemblea Regionale Siciliana
Gruppo Parlamentare SF ITALIA VIVA
RENDICONTO 2019



ENTRATE		
1.1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 18.479,07
1.2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 251.186,51
1.3	Altre entrate	€ 1,62
1.4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 12.106,83
1.5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 28.478,88
1	TOTALE ENTRATE	€ 310.252,91
<hr/>		
SPESA		
2.1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 127.685,14
2.2	Versamenti per ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 96.317,92
2.3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	€ 0,00
2.4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	€ 0,00
2.5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
2.6	Spese per consulenze, studi ed incarichi	€ 14.483,90
2.7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
2.8	Spese telefoniche e trasmissione dati	€ 7,32
2.9	Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
2.10	Spese per duplicazioni e stampa	€ 0,00
2.11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 0,00
2.12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 0,00
2.13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	€ 0,00
2.14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e d'ufficio	€ 0,00
2.15	Spese di logistica (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
2.16	Altre spese	€ 494,46
2	TOTALE SPESE	€ 238.988,74
	RISULTATO CONTABILE DELL'ESERCIZIO	€ 71.264,17

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 12.106,83
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€ 28.478,88
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 310.252,91
USCITE pagate nell'esercizio	€ 238.988,74
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 15.601,84
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 55.662,33

Palermo, 12 febbraio 2020

Il Presidente
(on. Nicola D'Agostino)